



COMUNE DI MEZZOVICO-VIRA

Piazza du Buteghin
6805 Mezzovico-Vira

Telefono 091 935 97 40
Fax 091 946 34 48
Sito www.mezzovico-vira.ch

Funzionario Mirko Tamagni
E-mail mirko.tamagni@mezzovico-vira.ch

ORDINANZA MUNICIPALE sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (del 2 ottobre 2017)

IL MUNICIPIO DI MEZZOVICO-VIRA

Richiamato:

- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 e il relativo Regolamento del 16 marzo 2011 (RLear);
 - la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
 - l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa) del 10 novembre 2009;
 - l'art. 107 LOC, rispettivamente 108 Regolamento comunale dell'11 febbraio 2010;
 - gli art. 192 e 44 RALOC;
- a tenore della risoluzione municipale no. 316 del 2 settembre 2013;

ordina:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente Ordinanza disciplina gli ambiti di competenza del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

Art. 2 Definizioni

¹ Per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.

² Sono considerate occasioni straordinarie le manifestazioni limitate nel tempo, segnatamente, sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

CAPITOLO II Competenze del Municipio

Art. 3 Competenze decisionali

¹ Il Municipio è competente per:

- a. verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazione di idoneità), giusta gli art.li 7 cpv. 1 Lear, 4-5 e 38-52 RLear;
- b. rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli art.li 33 Lear e 90-92

RLear;

- c. applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv. 2 Lear all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv. 1 Lear;
- d. disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03.00 e le ore 06.00 (art. 16 cpv. 4 Lear);
- e. coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- f. rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 19 Lear);
- g. rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 30 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);
- h. vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Lear);
- i. rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
- j. ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 6 e 24 LALPAmb);
- k. avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Lear).

² Esso definisce il/i servizio/i amministrativo/i preposto/i all'applicazione della presente ordinanza.

³ Nel caso di deleghe decisionali ad un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

Art. 4 Competenze di controllo delegate

¹ Il Municipio, tramite la Polizia intercomunale, è inoltre competente per i seguenti controlli:

- a. esposizione degli orari (art. 28 Lear);
- b. età e numero degli avventori (artt. 14, 36 Lear);
- c. vendita di bevande alcoliche e analcoliche (artt. 23-25 Lear);
- d. presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (artt. 21 e 22 Lear);
- e. esposizione dei prezzi (art. 34 Lear);
- f. divieto del fumo (art. 35 Lear).

Art. 5 Altri compiti

In caso di chiusura di un esercizio superiore ai 60 giorni il Municipio e il gerente sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti, alla Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale (art. 59 RLear).

CAPITOLO III Apertura e chiusura

Art. 6 Notifica dell'attività

¹ Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:

- a. gli orari di apertura e chiusura;
- b. i giorni di riposo settimanali;
- c. i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi;

² Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla Polizia intercomunale con almeno 15 giorni d'anticipo.

³ Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio. Sono riservati i cpv.

4 e 5.

⁴Qualora le circostanze lo giustifichino, segnatamente in caso di assenza di clientela, gli esercizi possono anticipare la chiusura fino ad un massimo di 2 ore prima rispetto all'orario notificato al Municipio.

⁵Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, possono rimanere aperti fino alle ore 02.00.

⁶Il gerente comunica tempestivamente alla Polizia comunale territorialmente competente la decisione di anticipare, rispettivamente di ritardare, la chiusura rispetto all'orario comunicato.

Art. 7 Locali notturni

¹I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima delle ore 19.00 e devono chiudere entro le 05.00.

²Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi, i locali notturni possono rimanere aperti fino alle ore 06.00.

Art. 8 Deroga

¹ Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orario durante occasioni straordinarie.

² Riservati casi urgenti e non pianificabili, le istanze scritte e motivate devono essere inoltrate dal gerente alla Polizia intercomunale almeno 15 giorni prima dell'evento.

³ La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

⁴ Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre le ore 01.00.

⁵ In circostanze urgenti la facoltà di concedere deroghe spetta al Sindaco o a chi ne fa le veci, oppure, su delega, alla Polizia territorialmente competente.

Art. 9 Apertura annuali straordinarie

Il Municipio annualmente concede le seguenti deroghe d'orario di chiusura degli esercizi pubblici:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| a. festa nazionale | sino alle ore 2:00 |
| b. Natale | sino alle ore 2:00 |
| c. San Silvestro | notte libera. |

CAPITOLO IV Disposizioni varie

Art. 10 Allontanamento da parte del gerente e della Polizia

¹Il gerente ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti a garantire il mantenimento dell'ordine e della quiete, tanto all'interno dei propri locali quanto nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico.

²Il gerente può richiedere l'intervento della Polizia intercomunale nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine all'interno dell'esercizio.

Art. 11 Richieste di permessi speciali

Le richieste di permessi speciali, in forma scritta e motivata, devono essere inoltrate dal gerente alla Polizia intercomunale almeno 15 giorni prima della data in cui è prevista l'occasione straordinaria.

Art. 12 Rispetto della quiete

¹Voci e suoni provenienti da apparecchi da gioco, strumenti musicali e apparecchi di riproduzione di qualsiasi tipo, non devono provocare disturbo a terzi.

² L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la quiete pubblica.

³ Dopo le ore 23.00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio pubblico, a porte chiuse, e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni, quando è comprovata l'assenza di disturbo al vicinato.

Manifestazioni o intrattenimenti musicali

Art. 13 a) In generale

¹ Il regolare svolgimento nell'esercizio pubblico di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione è di principio proibito.

² L'organizzazione occasionale nell'esercizio pubblico di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc.), che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad autorizzazione municipale.

Art. 14 b) Autorizzazione

¹ La richiesta d'autorizzazione, in forma scritta e motivata, deve essere inoltrata dal gerente al Municipio, tramite la Polizia intercomunale, almeno 15 giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione, ed indicare:

- a. giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
- b. numero di avventori previsto;
- c. misure eventualmente previste per garantire la sicurezza.

² La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

³ L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.

⁴ abrogato.

CAPITOLO V Tasse

Art. 15 Tassa deroga d'orario

¹ La tassa per una deroga d'orario ammonta a CHF 30 all'ora.

² Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari.

Art. 16 Tassa permessi speciali

¹La tassa per il rilascio del permesso speciale varia da 60 franchi a 1'000 franchi a dipendenza dei giorni di attività autorizzati.

² La tassa per un permesso speciale ammonta a CHF 60 per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di CHF 500.

³ In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi sociali e/o pubblici, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

Art. 17 Tassa di controllo

¹ Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità. Il costo orario per tali prestazioni è pari a CHF 70 all'ora, ritenuto un importo massimo complessivo di CHF 500.

² La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

Art 18 Spese e tasse di cancelleria

Per i lavori di cancelleria e altri atti (rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) sono prelevate tasse in base all'Ordinanza sulle tasse di cancelleria, sino ad un massimo di CHF 500.

CAPITOLO VI Sanzioni

Art. 19 Multa

¹Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (art. 3 e 6 della presente Ordinanza).

²La procedura è definita dalla LOC, mentre per l'importo massimo fa stato quanto sancito dalla Lear.

³Le altre infrazioni sono punite dall'Ufficio cantonale competente.

Art. 20 Revoca

¹ I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:

- a. per ottenerli sono state fornite false dichiarazioni;
- b. in caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie;
- c. nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica;
- d. in caso di mancato rispetto delle condizioni di rilascio;
- e. in caso di mancato pagamento di precedenti tasse d'autorizzazione.

² La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

CAPITOLO VII Disposizioni finali

Art. 21 Altre norme

Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

Art. 22 Abrogazione

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici del 2 settembre 2013.

Art. 23 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 24 Pubblicazione e rimedi di diritto

¹ La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 5 ottobre al 4 novembre 2017.

² Contro la stessa è proponibile ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco:



Mario Canepa



Il Segretario comunale:



Mirko Tamagni